

**Allegato parte integrante**  
Allegato 1 – Programma



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**DIREZIONE GENERALE**

**Programma per la riorganizzazione e il riassetto  
delle società provinciali – 2016 –**

*Approvato con deliberazione n.      di data      della Giunta provinciale*

**Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (articolo 18)**

INDICE
--------

<b>A. IL QUADRO GENERALE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Lo stato attuale .....</b>	<b>3</b>
1.1. Uno sguardo alla disciplina provinciale .....	4
1.2. Le linee guida .....	5
1.3. Indicazioni strutturali .....	5
<b>2. La definizione e le modalità attuative dello strumento di riorganizzazione .....</b>	<b>6</b>
<b>3. La disciplina di settore fra impulsi e conferme .....</b>	<b>7</b>
<b>B. INDIRIZZI E ORIENTAMENTI PER IL GRUPPO PROVINCIA.....</b>	<b>14</b>
<b>1. Il contesto e lo sviluppo del processo di razionalizzazione societaria.....</b>	<b>14</b>
1.1. Contenuto e percorso per il riordino.....	14
1.2. Le direttive al Gruppo Provincia .....	15
1.2.1 Le direttive alle società.....	16
1.2.2 La relazione con gli obiettivi della finanza pubblica.....	17
1.2.3 Il caso del personale.....	18
1.3. Per un miglioramento delle attività affidate alle società .....	18
<b>2. Misure di riorganizzazione: tempi e risparmi.....</b>	<b>20</b>
2.1. Quale percorso intraprendere: la cornice.....	20
2.2. Decidere per impostare e fare meglio: l'assetto .....	22
<b>C. LA RAZIONALIZZAZIONE E I SUOI ESITI.....</b>	<b>25</b>
<b>1. La ricognizione delle società controllate .....</b>	<b>25</b>
<b>2. La ricognizione delle altre società partecipate .....</b>	<b>35</b>

## A. IL QUADRO GENERALE

### 1. Lo stato attuale

Nell'ordinamento provinciale le società a capitale interamente pubblico e comunque controllate dalla Provincia autonoma di Trento sono concepite come moduli organizzativi finalizzati all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale. Nell'attuale contesto si presentano quali società di sistema gli strumenti preordinati:

- alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico (Informatica Trentina S.p.A.);
- al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici (Cassa del Trentino S.p.A.);
- allo sviluppo ed al *marketing* territoriale con funzioni di agente animatore (Trentino Sviluppo S.p.A.);
- alla valorizzazione dei beni (Patrimonio del Trentino S.p.A.);
- alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico (Trentino Riscossioni S.p.A.);
- alla funzione dell'edilizia abitativa (ITEA S.p.A.);
- alla gestione del servizio di trasporto (Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.);
- per la gestione della rete privata delle comunicazioni e la fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e a gli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale (Trentino Network s.r.l.);
- alla formazione della e per la pubblica amministrazione (Trentino School of Management S.Cons. a.r.l.);
- alla gestione dell'infrastruttura aeroportuale di Trento (Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.).

Accanto alle situazioni di controllo assumono rilevanza le partecipazioni azionarie minoritarie in settori di notevole importanza, come nel caso delle infrastrutture (Autostrada del Brennero S.p.A., Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.) o del credito (Mediocredito Trentino alto Adige S.p.A., Cassa Centrale Banca S.p.A.) o dell'energia (SET Distribuzione S.p.A.).

Sussistono, poi, situazioni intermedie, caratterizzate da partecipazioni societarie maggioritarie in contesti di partenariato pubblico – privato nel settore dell'intermodalità (Interbrennero S.p.A.) e delle fiere (Trento Fiere S.p.A.).

Come società interamente provinciale opera anche Tecnofin S.p.A. per l'amministrazione e la detenzione di partecipazioni, con particolare riferimento al settore dell'energia.

Guardando agli ultimi dati disponibili del bilancio consolidato (31 dicembre 2013 e 2014), il Gruppo Provincia presenta i seguenti dati:

<b>Bilancio Consolidato</b>	<b>Dati 2013</b>	<b>Dati 2014</b>
<i>Valore del capitale investito (Euro)</i>	5.025.706.139	5.359.258.301
<i>Totale attivo circolante (Euro)</i>	2.700.211.046	3.054.133.219
<i>Patrimonio netto(Euro)</i>	1.725.780.975	1.731.868.865
<i>Indebitamento(Euro)</i>	1.347.067.654	1.517.391.044
<i>Valore della produzione (Euro)</i>	291.822.251	287.068.009

<i>Costi della produzione (Euro)</i>	284.073.400	274.163.228
<i>Utile netto consolidato (Euro)</i>	7.808.824	13.162.521
<i>Personale proprio delle società (N. unità)</i>	1921	1941
<i>Personale provinciale messo a disposizione delle società (N. unità)</i>	116	115

Questa configurazione del Gruppo Provincia impone, pertanto, un'approfondita analisi relativa agli aspetti cruciali di:

1. strategia, per via della gestione di attività eterogenee; questo implica che diventano essenziali operazioni di:
  - a) concentrazione, per creare sinergie tra attività simili;
  - b) specializzazione, per:
    - (i) aggregare le entità oggi esistenti in poli omogenei;
    - (ii) rimettere al mercato ambiti gestionali non prioritari;
    - (iii) riservarsi la funzione di guidare la domanda di innovazione tecnologica;
2. finanza, collegato alla tendenza alla diminuzione delle risorse provinciali, nella misura in cui serve focalizzarsi su un numero limitato di settori al fine di:
  - a) allocarvi le risorse disponibili;
  - b) selezionare le opportunità anche in termini di investimento per il territorio di riferimento;
3. normativa, a ragione del progressivo irrigidimento della disciplina statale sulle società pubbliche, in modo da verificare l'utilità, operativa ed economica, dello strumento societario in relazione sia alle finalità istituzionali che alle politiche provinciali.

### **1.1. Uno sguardo alla disciplina provinciale**

In termini generali la normativa provinciale qualifica la partecipazione della Provincia a società di capitali come modalità di organizzazione e gestione dei servizi pubblici di livello provinciale ed è presa in considerazione anche per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle funzioni istituzionali di competenza provinciale. Infatti, l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, riconosce espressamente alla Provincia la possibilità di ricorrere allo strumento societario per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali.

Nello specifico, si richiama quanto segue:

- a) l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, afferma il principio dell'autorizzazione legislativa per l'acquisizione o la cessazione della partecipazione in società di capitali ed al tempo stesso introduce una deroga legislativa, così articolata:
  - l'acquisizione, anche mediante conferimento di beni mobili e immobili, o l'alienazione di partecipazioni della Provincia in società di capitali è autorizzata con legge provinciale;
  - si può prescindere da una espressa previsione normativa, qualora le predette operazioni non incidano sugli assetti azionari (acquisizione o perdita della maggioranza dei voti esercitabili o dell'esercizio di una percentuale minima di voti nell'assemblea ordinaria della società); in tal caso è la Giunta provinciale che procede all'acquisizione, sottoscrizione o alienazione di azioni o quote della società;
- b) l'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, aggiunge una ulteriore ed espressa deroga al principio dell'autorizzazione legislativa,

dato che compete altresì alla Giunta provinciale effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate (anche mediante acquisti o alienazioni di azioni o di quote di società di capitali):

- se richieste da esigenze di adeguamento all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, meglio noto come Decreto Bersani, e al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici;
- anche per quei processi finalizzati a promuovere la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali, allo scopo di renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale.

La Provincia si avvale del modello societario nel rispetto delle condizioni richieste dal legislatore statale e, in particolare di quanto è previsto:

- 1) dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2) secondo le coordinate precisate e definite puntualmente dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

## **1.2. Le linee guida**

Con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 la Giunta provinciale ha approvato le “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”, di cui è stata prodotta a corredo la “Relazione tecnica alle Linee guida per il riassetto delle società provinciali” e che costituisce a tutti gli effetti idonea direttiva per le società controllate dalla Provincia, tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi delineati.

Tale documento è stato strutturalmente concepito sia per stabilire le linee guida da seguire nell'adozione di uno o più programmi attuativi, sia per soddisfare le finalità di razionalizzazione delle società e di revisione della spesa pubblica, anche alla luce dei richiami del legislatore statale. Nello specifico le linee guida, volte a configurare un nuovo e più razionale assetto societario nell'intero comparto del Gruppo Provincia, assumono valenza di piano operativo di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). In conformità a queste linee guida è stato previsto che saranno adottati uno o più programmi di riorganizzazione in base all'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 in relazione ai diversi settori presidiati, ovvero misure puntuali a livello legislativo o amministrativo.

A queste linee guida, regolarmente trasmesse alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, è stata data pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nel medesimo provvedimento è stato altresì statuito che la Provincia, ai fini della compiuta definizione di questi processi di riorganizzazione societaria, potrà avvalersi del “Centro Servizi Condivisi”, presso cui è stata disposta la concentrazione a servizio delle società provinciali delle attività e delle funzioni non strategiche svolte dalle stesse sulla scorta della deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015.

## **1.3. Indicazioni strutturali**

Il presente documento è stato strutturalmente concepito sia per attuare le linee guida adottate con la deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 sopra richiamata secondo le coordinate dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia per soddisfare le finalità di

razionalizzazioni operative delle società e di revisione della spesa pubblica, anche alla luce degli stimoli e dei richiami del legislatore statale.

## **2. La definizione e le modalità attuative dello strumento di riorganizzazione**

Il presente programma, volto a configurare un nuovo e più razionale assetto societario nell'intero comparto del Gruppo Provincia, trae fondamento – come detto - dall'articolo 18, commi 3 bis, e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

In base a tale disposizione, anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici, la Giunta provinciale, anche in deroga a disposizioni di legge provinciale, è autorizzata a effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, ivi comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti o alienazioni di azioni o di quote di società di capitali. Per le predette finalità la Giunta provinciale approva uno o più programmi, previa acquisizione del parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fermo restando l'applicazione dell'art. 33, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Giusto il successivo comma 3 bis 1 della medesima disposizione, questo regime si applica anche ai processi di riorganizzazione:

- (i) che promuovono la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali;
- (ii) al fine di renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale.

Se questo è il contesto normativo generale di riferimento, va da sé che il progressivo deterioramento delle condizioni sia dell'economia sia della finanza pubblica conferma e rende più radicale l'esigenza, oggi condivisa in senso più ampio e stringente, di procedere in questa direzione di complessiva riduzione, da un lato, delle dimensioni dell'apparato provinciale, dall'altra parte, dell'intervento della stessa Provincia nei settori potenzialmente vocati al mercato.

Nell'ambito di questo scenario la Provincia autonoma di Trento, consapevole della necessità di un ripensamento globale della propria azione, ha intrapreso da tempo, ai sensi dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, la strada del programma di riorganizzazione delle proprie società controllate, volto alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse ed in modo da rendere il sistema delle società della Provincia più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale. Al riguardo si è provveduto con deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012, successivamente integrata e modificata dalla deliberazione n. 19 di data 18 gennaio 2013. In modo più puntale e circoscritto alle telecomunicazioni la Giunta provinciale con deliberazione n. 254 di data 28 febbraio 2014 ha, poi, approvato un piano di riorganizzazione delle modalità di intervento per l'evoluzione della banda ultra larga nella provincia di Trento, stabilendo di uscire da NGN s.r.l. e cedendo la quota a Telecom S.p.A.. Infine, vanno menzionati due ulteriori processi, ancorché non siano stati adottati sotto forma di programma di riordino:

- a) il consolidamento in AEROGEST s.r.l. della partecipazione azionaria nella società Aeroporto Catullo S.p.A. in base alla deliberazione giuntale n. 940 di data 9 giugno 2014, che ha attuato l'articolo 32 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, e che è stato il presupposto per l'allargamento della base societaria ad un qualificato socio industriale di riferimento, come SAVE S.p.A.;
- b) la decisione di incorporare per fusione in Trentino Sviluppo S.p.A. tre realtà interamente controllate da quest'ultima (Arca Legno s.r.l., Distretto del Porfido e

delle Pietre Trentine s.r.l. e Progetto Manifattura s.r.l.), anche in conformità al piano di miglioramento dell'azione amministrativa.

Prova tangibile di una prima attuazione dell'indirizzo formulato dal provvedimento n. 1909 di data 2 novembre 2015 è stata, poi, la recente deliberazione n. 2214 di data 3 dicembre 2015, che ha disposto l'aumento del capitale sociale di Patrimonio del Trentino S.p.A. di Euro 8.207.232,00 mediante conferimento delle azioni di Trento Fiere S.p.A., detenute dalla Provincia autonoma di Trento, adottando altresì le conseguenti modifiche statutarie.

Con riferimento, quindi, ad un orizzonte generale vale il preciso richiamo operato dal "Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura", che, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2297 di data 22 dicembre 2014, ha indicato la necessità di giungere ad "una riduzione del peso del settore pubblico, con una revisione degli spazi da esso occupati nella produzione diretta di beni e servizi e l'introduzione di nuove modalità di partenariato pubblico-privato". In altri termini si tratta di riqualificare, sotto questo profilo, il rapporto fra mercato (dominato dallo scambio), intervento pubblico (con la leva della redistribuzione) e comunità (connotata dalla reciprocità). Per questa ragione si è avviata una profonda e duplice azione di:

- (i) riqualificazione della missione affidata e dello strumento societario;
- (ii) aggregazione per poli specializzati.

Spingono, peraltro, verso questa attività di complessivo riordino:

1. la legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopra richiamata;
2. l'ordine del giorno n. 71/XV, approvato dal Consiglio provinciale;
3. la legge 7 agosto 2015, n. 124 (nota anche come "Riforma Madia"), i cui decreti attuativi in materia di società partecipate e servizi di interesse economico generale sono in corso di definitiva approvazione.

Viene, pertanto, delineato con il presente documento il piano di riferimento come strumento di riorganizzazione dell'assetto odierno, così come sopra illustrato. La realizzazione di questo percorso potrà avvenire con l'adozione di singoli programmi attuativi di riordino.

### **3. La disciplina di settore fra impulsi e conferme**

La legge di stabilità 2015 ha recepito parzialmente le indicazioni di un complesso lavoro istruttorio di revisione della spesa collegato alle partecipazioni societarie pubbliche, noto come "Piano Cottarelli" dal nome del commissario straordinario incaricato.

Nello specifico, l'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così recita:

*"611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo [3, commi da 27 a 29](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'articolo [1, comma 569](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non*

- indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
  - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
  - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

*612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.*

Vanno ricordate pure le seguenti disposizioni statali:

- 1) Articolo 3, comma 27 - 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244:

*“27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.*

*28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere*

*autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.*

*29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 272”.*

2) Articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*“Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile”.*

Peraltro, la Corte dei Conti, Sezione Controllo per la Regione Trentino alto Adige, sede di Trento, ha riconosciuto già nella relazione sulla gestione 2012 della Provincia e dei Comuni trentini che, ad esempio, la gestione degli impianti funiviari o di risalita è ricondotta a servizio pubblico dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (si vedano gli articoli 7 e 9, in particolare), per cui non viene messa in dubbio la partecipazione alle relative società, in quanto esercenti un servizio di interesse (economico) generale. La copertura per le società a prevalente capitale pubblico relativamente, poi, all'attività di produzione dell'energia elettrica proviene dalla norma di attuazione, emanata con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, anche se va detto che Provincia e Comuni possono esercitare attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Infatti, occorre ricordare l'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, che precisa le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244:

*“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house”.*

Al riguardo la Provincia ha disposto la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute e ne ha approvato il mantenimento con deliberazione della Giunta provinciale n. 3093 di data 30 dicembre 2010, non solo verificando il rispetto della copertura normativa quale criterio *ex se* dimostrativo del legame di stretta necessità al perseguimento dei fini istituzionali della Provincia, ma riscontrando la

sussistenza dell'interesse alla partecipazione in società che assicurino un accertato ritorno dell'investimento per il territorio di riferimento.

Pertanto, analizzando la disciplina statale introdotta da ultimo con la legge di stabilità 2015, si può rilevare come la disposizione di cui all'articolo 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisca:

- a) il mantenimento del complesso normativo (di rango statale e provinciale) sul significato della stretta inerenza fra partecipazione societaria e finalità istituzionali, da affermarsi nel caso di specie:
  - per il richiamo operato al principio dell'ammissibilità, sempre opponibile, delle società che producono servizi di interesse generale (articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
  - per la presunzione relativa data dalla copertura normativa mediante previsione dell'attività/partecipazione della società (articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27),
- b) la validità dei giudizi fin qui espressi, in termini di opportunità e salva motivata revisione, dal singolo ente in relazione al profilo della stretta relazione con il perseguimento delle finalità istituzionali (e questo in piena continuità con i reiterati interventi del legislatore statale sul tema, a partire dal Decreto Bersani del 2006);
- c) il dovere di avviare (e non concludere) entro il 31 marzo 2015 un processo di razionalizzazione delle società (come moduli organizzativi) e delle partecipazioni societarie (come scelte funzionali), con la fissazione di un obiettivo meramente quantitativo (la riduzione);
- d) l'ancoraggio eventuale e non obbligato, ai fini del processo di riduzione societaria, ad una serie di criteri, elencati per punti;
- e) la definizione del contenuto e della rilevanza esterna del piano:
  - relazione tecnica;
  - modalità e tempi di attuazione;
  - risparmi da conseguire;
  - pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  - trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Peraltro, a livello nazionale sono divenute sempre più forti le esigenze volte ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, in quanto è stata ritenuta non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate.

Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*.

In questo contesto scaturiscono le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Nello specifico, il capo IV della legge 7 agosto 2015, n. 124, rubricato *“Deleghe per la semplificazione normativa”*, individua quattro specifiche aree su cui il legislatore delegato dovrà intervenire (che vanno ad aggiungersi alle deleghe previste nelle altre parti della legge):

- (i) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
- (ii) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
- (iii) servizi pubblici locali di interesse economico generale;
- (iv) procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Lo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 18 della "Riforma Madia" mira al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare nel quadro di contenimento, revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, già significativamente coperto e regolato nell'ordinamento provinciale:

- a) la chiarezza della disciplina;
- b) la semplificazione normativa;
- c) la tutela e la promozione della concorrenza;
- d) il superamento dei regimi transitori.

In particolare, l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recita:

*"1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:*

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;*
- b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;*
- c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;*
- d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;*
- e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in*

- considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;*
- f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;*
  - g) attuazione dell'[articolo 151](#), comma 8, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;*
  - h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;*
  - i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;*
  - l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;*
  - m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:*
    - 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;*
    - 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;*
    - 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;*
    - 4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;*
    - 5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;*
    - 6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela*

*dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;*

- 7) *ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.”.*

I principi e i criteri direttivi specifici possono essere così riassunti:

1. distinzione tra tipi di società per attività, interessi pubblici di riferimento, partecipazione, affidamento, quotazione;
2. razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni entro il perimetro dei compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche di riferimento;
3. definizione del regime di responsabilità di amministratori, dipendenti, organi di gestione e controllo;
4. definizione dei requisiti di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
5. razionalizzazione dei criteri per acquisti e reclutamento del personale, di natura pubblicistica, anche volti al contenimento dei costi;
6. trasparenza ed efficienza;
7. consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari in attuazione dell'articolo 151, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
8. eliminazione delle sovrapposizioni tra regole ed istituti privatistici e pubblicistici di disciplina e controllo;
9. possibilità di disporre piani di rientro e commissariamento;
10. regolazione dei flussi finanziari tra amministrazione pubblica e società secondo i “*criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato*”.

Rispetto al quadro così delineato, il legislatore provinciale può intervenire in materia di società pubbliche:

- ❖ ai sensi dell'articolo 8, comma 1, n. 1), dello Statuto di autonomia in materia di organizzazione (ordinamento degli uffici e del personale);
- ❖ in relazione alle norme che intervengono in materia di competenza delle spesa, in ragione del ruolo di coordinamento della finanza pubblica svolto dalla Provincia stessa secondo quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia;
- ❖ in virtù dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), con riferimento, soprattutto, alla possibilità per gli enti locali di esercitare una serie di attività connesse alla produzione di energia elettrica anche con ricorso allo strumento societario;
- ❖ ai sensi dell'articolo 8, comma 1, n. 19), dello Statuto di autonomia in materia di assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, qualora si registrino punti di contatto fra modulo organizzativo e regime del servizio di interesse generale.

## **B. INDIRIZZI E ORIENTAMENTI PER IL GRUPPO PROVINCIA**

### **1. Il contesto e lo sviluppo del processo di razionalizzazione societaria**

La finalità del processo di razionalizzazione societaria, così come emerge anche dall'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è perseguita secondo una triplice linea di azione, che comprende più dimensioni: dall'aggregazione per poli all'eliminazione delle partecipazioni non più utili o istituzionalmente non sostenibili sino alla riduzione degli oneri amministrativi e finanziari. Come abbiamo visto, concorrono più misure:

1. la concentrazione in un soggetto unico a servizio delle società provinciali delle attività e delle funzioni non strategiche svolte dalle stesse ("Centro servizi condivisi") secondo il percorso prefigurato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015;
2. l'individuazione di limiti massimi ai compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005;
3. la definizione e la gestione di contratti collettivi di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia ai sensi dell'articolo 31, comma 6, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14;
4. la riorganizzazione ed il riordino del "Gruppo Provincia".

Appare evidente come la riduzione degli oneri amministrativi e finanziari passa attraverso una ristrutturazione dei costi aziendali, determinata dalle misure indicate sopra ai numeri 1), 2) e 3).

Per contro, attraverso la pianificazione di operazioni societarie straordinarie (cessione, fusione, scissione, liquidazione, trasformazione societaria) si provvede al riordino del "Gruppo Provincia", di cui al numero 4) sopra riportato. Al riguardo occorre tenere conto della seguente disposizione, già menzionata:

Nello specifico, l'articolo 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così recita:

*"614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015".*

#### **1.1. Contenuto e percorso per il riordino**

Questo piano, pertanto, assolve a questa specifica funzione di complessiva riorganizzazione societaria dell'assetto odierno ed è stato volutamente impostato secondo una visione strategica. Di conseguenza, gli scenari illustrati nella relazione tecnica, che accompagna il presente documento, richiedono inevitabilmente ulteriori profili di implementazione operativa. La previsione di due fasi ben distinte, ma funzionalmente ordinate fra il presente documento e gli atti consequenziali trova la sua ragione d'essere nel punto di equilibrio e sviluppo dell'agire pubblico che dalla pianificazione strategica rimessa a queste linee guida permette di declinare la programmazione operativa e, quindi, di discernere sul piano della concretezza l'ambito riservato all'entità istituzionale e quello da liberare per la competizione.

Questo significa che la realizzazione di tale percorso si concretizzerà con l'adozione di:

- a) singoli programmi attuativi di riordino ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1:
  - ❖ per poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare e sviluppo territoriale), ferma restando l'immediata operatività di quanto sarà disposto nel successivo paragrafo;
  - ❖ per il comparto funiviario;
- b) misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale a livello legislativo/amministrativo per l'edilizia abitativa e per il credito, fatta salva la possibilità di intervenire con l'adozione di un programma di riordino delle partecipazioni nel settore del credito ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

La riduzione del numero e del carico di società provinciali viene perseguito mediante processi, anche disgiunti, di:

1. aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
2. valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
3. ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
4. dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro di finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato

## **1.2. Le direttive al Gruppo Provincia**

L'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, attribuisce alla Provincia, in qualità di socio "controllante" il potere di indirizzo e coordinamento, potere che è ulteriormente specificato nell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004 n. 4, novellato successivamente e da ultimo modificato l'articolo 7 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19. Infatti, si prevede che la Giunta provinciale adotti direttive, anche differenziate, nei confronti delle società controllate dalla Provincia, con l'obiettivo di perseguire gli impegni assunti con il patto di stabilità interno e di armonizzare gli strumenti di programmazione economica finanziaria delle precitate società con i corrispondenti strumenti di programmazione delle Provincia.

Nello specifico, le direttive possono riguardare le modalità di impostazione dei documenti di programmazione economica finanziaria, il ricorso agli strumenti di sistema, le forme di gestione associata dei servizi, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, nonché i criteri per la razionalizzazione per particolari tipologie di spesa. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e dall'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 del 2004, la Giunta provinciale ha approvato sin dal 2009 direttive alle proprie società controllate.

Sul punto è intervenuto anche il regime dettato dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Infatti, questa disposizione :

- ❖ evidenzia il carattere generale della direttiva al patto di stabilità per una serie di soggetti che ricomprende le agenzie, gli enti strumentali di diritto pubblico e privato della Provincia, la Camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura di Trento e le aziende pubbliche di servizi alla persona, oltre agli enti locali, richiamati e disciplinati dall'articolo 8 della medesima legge;

- ❖ collega l'utilizzo della direttiva all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia in termini sia di obiettivi generali sia di riqualificazione della spesa pubblica;
- ❖ richiede sia modalità di verifica e monitoraggio per il rispetto delle direttive sia sanzioni per il mancato rispetto, stabilendo al riguardo per le figure dirigenziali il principio dell'incidenza anche sulla valutazione della retribuzione di risultato.

Questo profilo, peraltro, richiede che, una volta fissate le direttive, venga identificato con maggior puntualità il processo "applicazione delle direttive – verifica della loro osservanza" in relazione alle conseguenze in caso di mancato rispetto. Già oggi si evince che la responsabilità nel dare attuazione alle direttive è propria – per effetto della deliberazione giunta che approva le direttive medesime - dell'organo di amministrazione dell'ente strumentale con una condivisione – precisata dalla disposizione provinciale - del direttore generale (ove previsto) e dei dirigenti nel complesso. Pertanto, si intende agire nell'ambito di questi criteri:

1. gli enti che fanno parte del "Gruppo Provincia" sono tenuti a conformarsi alle medesime regole generali in esecuzione degli impegni assunti da questa Provincia rendendo a riferimento l'arco temporale dell'atto che regola i rapporti fra l'ente e la Provincia stessa;
2. la responsabilità si riverbera in modo necessariamente diverso nei confronti:
  - a) dell'organo di amministrazione, perché se ne dovrà tenere conto: (i) in sede di rinnovo e/o revoca (se ne maturano le condizioni) della carica; (ii) ai fini dell'instaurazione dell'azione di responsabilità prevista dal Codice Civile;
  - b) delle figure dirigenziali relativamente alla determinazione della retribuzione di risultato;
  - c) dell'ente, perché, qualora non siano accolte le motivazioni a supporto dello scostamento, andrà recuperata la corrispondente quota mediante la riduzione del trasferimento (di risorse finanziarie, umane ed operative) nell'annualità successiva.

### ***1.2.1 Le direttive alle società***

Ad oggi, gli statuti delle società controllate di cui all'allegato A della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 prevedono che nell'amministrazione della società gli amministratori devono tenere conto delle disposizioni normative emanate dalla Provincia autonoma di Trento in materia di indirizzo e coordinamento delle attività delle società dalla stessa controllate e delle relative direttive e disposizioni attuative. In tal senso l'operato degli organi amministrativi deve uniformarsi:

1. agli indirizzi strategici della Provincia, i quali si concretizzano nella definizione di indirizzi/obiettivi (anche puntuali), che devono essere perseguiti dalle società quali strumenti per l'attuazione delle politiche di programmazione "settoriale" della Provincia;
2. alle direttive provinciali, volte a definire comportamenti gestionali di base uniformi e a fornire indirizzi comuni per il perseguimento degli obiettivi economico - finanziari della Provincia, anche in una logica di Gruppo, ai fini del mantenimento dei positivi giudizi di affidabilità finanziaria rilasciati a favore della Provincia, nonché al concorso nel raggiungimento degli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 588 del 17 aprile 2014 sono state approvate le direttive definitive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2014 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia. In particolare, l'Allegato C è dedicato alle società controllate da questa Provincia ed affronta più argomenti:

- a. obblighi pubblicitari ed informativi, comprese le modalità di esercizio del diritto di informativa/accesso dei consiglieri provinciali;
- b. disposizioni sugli Organi sociali;
- c. modifiche statutarie ed altre operazioni straordinarie;
- d. strumenti di programmazione e *reporting*;
- e. sinergie organizzative (Centro Servizi Condivisi e centri competenza con altre società) e controlli interni;
- f. disposizioni, ai fini della razionalizzazione e del contenimento, relativamente al piano di miglioramento, alle consulenze e alle collaborazioni, al reclutamento del personale, alle spese di natura discrezionale ed all'acquisto di beni immobili e mobili;
- g. ricorso al mercato finanziario e gestione della liquidità;
- h. disposizioni per la verifica (e relativa valutazione da parte della Provincia) del rispetto delle direttive provinciali finalizzate al concorso delle società agli impegni assunti dalla Provincia con il patto di stabilità interno e per l'attivazione del controllo successivo sulla gestione.

Con riguardo a quest'ultimo punto, in coerenza con l'articolo 2, commi 2 e 3, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, la responsabilità nell'applicazione delle direttive è propria degli amministratori della società, mentre sulla loro osservanza vigila il collegio sindacale.

### ***1.2.2 La relazione con gli obiettivi della finanza pubblica***

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2063 di data 29 novembre 2014 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia. In generale si segnala:

1. viene esplicitato il riferimento al "Patto di garanzia" siglato lo scorso 15 ottobre 2014 tra la Regione Trentino- Alto Adige, la Provincia di Trento, la Provincia di Bolzano e lo Stato, recepito nell'ambito della legge di stabilità per il 2015 attraverso una modifica allo Statuto di autonomia;
2. l'architettura istituzionale, impostata a seguito del nuovo statuto con le leggi finanziarie adottate a partire dal 2011, conferma a fronte degli impegni assunti dalla Provincia con lo Stato la definizione di misure (ovvero direttive) nei confronti degli enti strumentali necessarie a sottrarre i medesimi dall'applicazione delle norme nazionali;
3. le direttive rappresentano anche lo strumento attraverso cui responsabilizzare gli enti strumentali in ordine al conseguimento degli obiettivi delle manovre provinciali, secondo l'impostazione pure avallata dal "Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura", approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2297 di data 22 dicembre 2014; al riguardo, la manovra provinciale per il 2015 individua una strategia volta a favorire un cambiamento del sistema economico locale che sia in grado di promuovere una ripresa sostenibile e duratura garantendo stabilità sociale, strategia che al fine di salvaguardare adeguati volumi di risorse per gli investimenti richiede azioni incisive sulla dinamica della spesa corrente;

4. si ritiene imprescindibile l'adozione di direttive agli enti per il contenimento della spesa per escludere gli stessi dall'applicazione della normativa statale.

Analoga impostazione, seppure semplificata, è stata seguita dalle direttive emanate relativamente al 2016, assunte con deliberazione giunta n. 2114 di data 27 novembre 2015. Proprio quest'ultimo provvedimento ha inteso responsabilizzare maggiormente gli organi di amministrazione e le figure dirigenziali delle società controllate e al tempo stesso ha rafforzato la missione del "Centro Servizi Condivisi", coinvolgendolo nell'implementazione delle azioni di monitoraggio informativo.

### ***1.2.3 Il caso del personale***

Con deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 2288 di data 22 dicembre 2014 e n. 1633 di data 28 settembre 2015, la Giunta provinciale ha adottato per il periodo 2014 - 2016 le direttive sul personale degli enti strumentali di cui agli articoli 32 e 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, per il periodo 2014 - 2016. Nell'Allegato A) di questa deliberazione la parte II, lettera A, è dedicata alle società e contiene indicazioni riguardo al trattamento economico del personale e alla relativa assunzione nonché alle collaborazioni e ai limiti di spesa in materia di personale e collaboratori.

La critica situazione della finanza pubblica ha acuito il forte freno impresso a questa voce di bilancio, rinviando al consolidamento del Centro Servizi Condivisi e ad altre iniziative le finalità di un miglioramento delle *performance* delle società.

## **1.3. Per un miglioramento delle attività affidate alle società**

Al tempo stesso si ritengono maturate le condizioni per un ragionamento centrato sul miglioramento della *performance* delle società - enti strumentali della Provincia -, che non possono essere più "sovra governate" unicamente da direttive di matrice contabilistica, seppure ispirate dalla grave congiuntura economica e giustificate dall'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia. Infatti, oltre al consolidamento del Centro Servizi Condivisi, deciso dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 147 di data 9 febbraio 2015, si devono trovare ulteriori ed idonei meccanismi di regolazione della funzione assegnata e di selezione - valutazione di obiettivi di importanza alta anche attraverso la combinazione di un *benchmarking* europeo (e non solo italiano) e di un adeguato *budgeting*. Ne consegue che gli atti di definizione di rapporti e affidamento di attività dovranno cimentarsi con questo cambio di paradigma. Infatti, l'organizzazione dell'agire pubblico per società, soprattutto quando non operano sul mercato, ma rispondono ad uno schema di autoproduzione di beni e servizi, è esposta anche al rischio tipico delle situazioni monopolistiche, le cui conseguenze, se non si ricorre all'antidoto della valutazione, si traducono, da un lato funzionale, nella rigidità strutturale e nella scarsa innovazione e, da un lato gestionale, nella tendenza a costi crescenti e servizi meno qualificati.

Appare fondamentale dare alla procedura di valutazione delle *performance* sia un carattere sistematico sia un orizzonte di medio termine, tenendo conto delle risorse allocate. Di conseguenza, sono requisiti indispensabili:

- la distinzione tra indicatori e obiettivi;
- la condivisione degli indicatori (di prodotto, processo e risultato), che devono corrispondere a definizioni tecniche univoche (almeno tendenzialmente fare riferimento a sistemi informativi standardizzati ed essere soggetti a verifica e certificazione);
- la definizione della procedura con la quale la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito del proprio ruolo di finanziatore e di responsabile di scelte di indirizzo

strategico, assegna alla società degli obiettivi quantitativi riferiti a ciascuno degli indicatori.

Sulla lista degli indicatori strategici la Provincia potrà fissare obiettivi di crescita rispetto alla *baseline*, definendo anche il relativo periodo di osservazione, tenendo conto che l'obiettivo di crescita può essere espresso in forma assoluta ("raggiungere il livello di") oppure relativa ("crescere del x%") e deve tener conto del dato di partenza.

La fissazione di obiettivi, da misurare con indicatori, risponde altresì ad una triplice logica di più ampio respiro:

1. verificare se l'affidamento interno di attività corrisponda ai requisiti di convenienza tecnica ed economica, costituendo ancora una risposta più efficiente ed adeguata rispetto alla soluzione di esternalizzare;
2. avere un riscontro idoneo, accreditato, plausibile e seriale sul grado di ritorno socio – economico che si ha dall'investimento nello strumento della società e nella partecipazione societaria in generale;
3. mettere in pratica nell'ambito di un disegno valutativo chiaro e trasparente il binomio responsabilità – rendicontabilità, in modo da assicurare la qualità e il controllo dei processi democratici di governo mediante la sequenza "programmazione – attuazione – valutazione – riprogrammazione".

In tal modo è possibile restituire alle direttive la funzione, anche disgiunta, di assegnare dei risultati e di conseguire obiettivi di finanza pubblica, senza intervenire sui modi e sui termini per perseguire i risultati o gli obiettivi. In altri termini servono meno direttive contabilistiche, più obiettivi strategici, misurabili e soggetti a valutazione. E, poiché il funzionamento del mercato dipende anche dalla qualità dell'azione pubblica, non può esserci tale qualità senza uno schema valutativo.

Del resto, anche la previsione del contratto collettivo tipo di lavoro risponde all'esigenza di trasferire in una sede più appropriata e su base negoziata la *ratio* di quelle disposizioni, oggi rinvenibili perlopiù nelle direttive, che risultano ispirate ad un regime di:

- a) uniformità giuridica per le regole del rapporto di lavoro;
- b) impostazione organizzativa per gli obiettivi di efficientamento;
- c) governo e controllo della spesa per le misure di contenimento.

La previsione di obiettivi sfidanti alla società e la sua verifica non potranno che riflettersi sulla distribuzione delle voci premiali di risultato per il personale dipendente secondo modalità e termini che spetterà proprio al contratto collettivo tipo di lavoro disciplinare in linea generale, rinviando per i dettagli ai singoli accordi aziendali.

Al tempo stesso, proseguendo secondo la linea intrapresa dalla deliberazione giunta n. 2114 di data 27 novembre 2015, le direttive di matrice contabile vanno conformate alle seguenti decisive azioni:

- ❖ semplificare il quadro di regole generali cui tutto il "Gruppo Provincia" è tenuto ad uniformarsi;
- ❖ prevedere in modo circoscritto possibili specifiche e motivate statuizioni in casi di peculiarità del settore di attività, della natura del soggetto e della rilevanza per gli interessi strategici della Provincia;
- ❖ rimarcare la piena responsabilità dell'ente nell'arco temporale dell'atto che regola i rapporti con la Provincia stessa;
- ❖ definire in modo più compiuto le conseguenze in caso di mancato rispetto con ricadute differenziate per:
  - (i) l'organo di amministrazione (rinnovo e/o revoca della carica; azione di responsabilità prevista dal Codice Civile);
  - (ii) le figure dirigenziali (incidenza sulla retribuzione di risultato);

- (iii) il bilancio dell'ente (recupero della corrispondente quota mediante la riduzione del trasferimento nell'annualità successiva.

## **2. Misure di riorganizzazione: tempi e risparmi**

In base all'analisi tecnica e alle considerazioni esposte le misure di razionalizzazione societaria richiedono una maturazione ulteriore, per poter efficacemente eseguire le indicazioni che emergono in termini di contenuto programmatico e di scenario evolutivo. Occorre in altre parole una cornice ed entro questa cornice serve delineare l'assetto.

### **2.1. Quale percorso intraprendere: la cornice**

Per questo motivo si prevede che il percorso complessivamente tracciato sia oggetto di disegni attuativi, da definire nei termini riportati nel successivo capitolo, nella forma di:

- a) singoli programmi di riordino ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 per poli specializzati:
  - ❖ liquidità;
  - ❖ trasporti;
  - ❖ informatica e telecomunicazioni;
  - ❖ patrimonio immobiliare;
  - ❖ sviluppo territoriale (compreso il comparto funiviario);
- b) misure puntuali di riconfigurazione della missione di interesse generale a livello legislativo/amministrativo:
  - ❖ per l'edilizia abitativa;
  - ❖ per le reti informatiche;
  - ❖ per il credito, fatta salva la possibilità di intervenire con l'adozione di un programma di riordino delle partecipazioni nel settore del credito ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
  - ❖ per l'energia con l'obiettivo di favorire l'aggregazione (ed eventualmente la quotazione in borsa) di Dolomiti Energia S.p.A. con altri *players*, per realizzare politiche sia di ottimizzazione (consolidamento delle attuali attività mediante investimenti) che di espansione (fusione con altre realtà).

L'articolazione del percorso si traduce, quindi, in una cornice opportunamente da riempire in modo progressivo per fasi: (i) sia alla luce della complessità che le implicazioni di un processo di riordino di realtà così eterogenee per dimensioni, settori e funzioni determinano nel suo insieme; (ii) sia per effetto di un regime di transizione per dare ordito a questa trama di più ampio spessore in termini di visione strategica.

Questo comporta che l'attuazione delle presenti disposizioni, soprattutto laddove innesca operazioni di fusione, richieda nell'ambito dello specifico programma di riordino del singolo polo l'elaborazione di piani di integrazione e di cambiamento organizzativo, al fine di ottimizzare sia il profilo operativo sia il rapporto fra costi e benefici. Tali piani possono tenere conto delle tempistiche di scadenza degli organi di amministrazione, in modo da favorire processi di relativa unificazione, tali da favorire un controllo più stretto delle azioni di progressiva razionalizzazione ed integrazione fra le società interessate.

L'aggregazione per poli ha in sé, difatti, una valenza finalistica duplice: in ragione dell'omogeneità di funzione e attività concorre alla riduzione della spesa pubblica e al tempo stesso rimodella entità a maggiore tasso di specializzazione. Così operando, la polarizzazione

approda ad esiti sia di miglioramento interno sia di diminuzione dell'apparato pubblico. Infatti, dà modo di scomporre e ricomporre su scala più idonea, rispetto ai bisogni pubblici e alle disponibilità finanziarie, i vari segmenti di attività. In tal modo, da un lato si superano asimmetrie informative e disfunzioni organizzative a beneficio dell'unitarietà di azione e della sinergia fra aree diverse, dall'altro, si determinano le condizioni per definire la missione di interesse generale affidata alla società e, quindi, individuare concretamente ciò che compete all'autorità pubblica e quanto va rilasciato al mercato.

Pertanto, l'adozione del programma attuativo per singolo polo, tenendo conto del quadro della finanza pubblica provinciale, dovrà tenere aperta – e non precludere - la possibilità nel medio periodo di mettere a gara servizi e prestazioni oggi assicurati un regime di autoproduzione, in quanto non solo occorre giungere ad apparati più snelli, ma anche rispettare – laddove non vi siano interessi pubblici sovraordinati - la distinzione che alla funzione regolativa provvede l'istituzione pubblica e a quella gestionale la competizione nel e per il mercato.

Più in generale il disegno attuativo delle presenti disposizioni richiederà valutazioni e verifiche di livello aziendale e fiscale, allo scopo di orientare la scelta verso le modalità più appropriate di perseguimento.

Nello specifico, si ritiene utile e congruo disporre che le Società interessate presenteranno alla Provincia la documentazione a supporto:

- 1) entro il 30 giugno 2016 per il programma attuativo relativo ai distinti poli della liquidità, del patrimonio immobiliare e dello sviluppo territoriale (questi ultimi anche eventualmente congiunti);
- 2) entro il 30 settembre 2016 per il programma attuativo relativo al polo dei trasporti e al comparto funiviario;
- 3) entro il 31 dicembre 2016 per il programma attuativo relativo al polo dell'informatica e delle telecomunicazioni.

La Provincia, ai fini della compiuta definizione di questi processi di riorganizzazione societaria e in conformità alle linee guida adottate con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015, si avvarrà del Centro Servizi Condivisi come luogo e presidio di competenze specialistiche a supporto del Gruppo Provincia, richiamandosi il paragrafo 6. dell'Allegato A della deliberazione giunta n. 147 di data 9 febbraio 2015, laddove fra gli ambiti di interesse si identifica proprio:

*“il supporto alle richieste della Direzione Generale, titolare della funzione in parola, per l'elaborazione, la definizione e l'attuazione delle strategie del Gruppo Provincia ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1”.*

Infine, si prevede di svolgere una puntuale verifica di quanto è stato compiuto entro il 31 marzo 2017, adottando formale deliberazione della Giunta provinciale e restituendo così un riscontro alle misure conseguite, anche al fine di rivedere o integrare le politiche e gli strumenti attuativi che sono stati individuati nel presente documento. Resta fermo che, ai fini della realizzazione operativa delle misure adottate e del conseguimento degli effettivi risultati a regime, la complessiva manovra di revisione del Gruppo Provincia riflette un orizzonte temporale più ampio del 31 marzo 2016, indicato dalla legge di stabilità statale per il 2015, e necessariamente coincidente con la legislatura provinciale in corso.

## 2.2. Decidere per impostare e fare meglio: l'assetto

Di seguito, si presentano le decisioni immediatamente operative in merito ai poli specializzati e costituenti il contenuto indispensabile. I risparmi al riguardo indicati sono da assumere in via prudenziale e derivano tendenzialmente dalla riduzione dei costi in ragione dell'eliminazione:

- 1) di un organo esecutivo (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico);
- 2) degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza).

In realtà, questa diminuzione porta con sé anche un efficientamento, nella misura in cui si considera anche il dimezzamento degli adempimenti amministrativi (es. una gestione contabile anziché due). Inoltre, dove è possibile, fra i risparmi sono annoverati minori costi per dimissioni ed efficientamenti. Un grado di maggiore dettaglio in ordine ai risparmi conseguibili non può che scaturire, in sede di attuazione delle linee guida così esplicitate, dal programma di riordino del singolo polo o dalla riconfigurazione puntuale della missione di interesse generale.

All'efficientamento e alla riduzione degli oneri amministrativi e finanziari concorrono, come più volte ricordato, altri strumenti, rappresentati dal consolidamento del Centro Servizi Condivisi (con risparmi massimi stimati fino ad Euro 1.100.000, entro il 2018) e dal contratto collettivo tipo di lavoro per gli enti strumentali di diritto privato. Ragionevolmente si attende, poi, un riscontro altrettanto importante dalla revisione delle direttive, più improntate, da un lato, alla generalità e semplicità del sistema pubblico finanziario provinciale, dall'altra, all'introduzione a carico della società di obiettivi strategici, misurabili e soggetti a valutazione. In ordine ai termini di operatività resta ferma la possibilità di anticiparli, qualora siano indicati in anno successivo al 2016 e se ravvisino le condizioni.

<i>Elementi</i>	<b>Polo della liquidità</b>
<i>Azione</i>	Aggregazione di Trentino Riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A.
<i>Tipologia del processo</i>	a) Aggregazione per poli specializzati
<i>Tempi di attuazione</i>	2016
<i>Operatività</i>	2017
<i>Efficientamento</i>	Presente e determinante
<i>Risparmi</i>	Euro 215.000 annui per riduzione degli organi societari ed Euro 1.000.000 (2.000.000 a decorrere dal 2018) per il taglio del corrispettivo forfetario per la riscossione dei tributi provinciali.

<i>Elementi</i>	<b>Polo dei trasporti</b>
<i>Azione</i>	Consolidamento di Aeroporto Gianni Caproni S.p.A. in Trentino Trasporti S.p.A. e Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
<i>Tipologia del processo</i>	a) Aggregazione per poli specializzati
<i>Tempi di attuazione</i>	2016
<i>Operatività</i>	2017
<i>Efficientamento</i>	Presente e determinante
<i>Risparmi</i>	Euro 55.000 annui

<i>Elementi</i>	<b>Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni</b>
<i>Azione</i>	Aggregazione di Trentino Network s.r.l. e Informatica Trentina S.p.A. in un'unica società e affidamento di

	parte dell'attività a terzi
<i>Tipologia del processo</i>	a) Aggregazione per poli specializzati; d) dismissione a favore del mercato
<i>Tempi di attuazione</i>	2016 - 2017
<i>Operatività</i>	2018
<i>Efficientamento</i>	Presente e determinante
<i>Risparmi</i>	Euro 215.000 annui per riduzione degli organi societari, Euro 600.000 annui per dismissione delle attività di comunicazione ed Euro 2.000.000 per efficientamento.

<b>Elementi</b>	<b>Polo dello sviluppo territoriale</b>
<i>Azione</i>	Fusione di Tecnofin Trentina S.p.A. in Trentino Sviluppo S.p.A. e dismissione della partecipazione nel settore alberghiero (Lido di Riva s.r.l.)
<i>Tipologia del processo</i>	a) Aggregazione per poli specializzati; b) valorizzazione del patrimonio; c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale; d) dismissione a favore del mercato
<i>Tempi di attuazione</i>	2016
<i>Operatività</i>	2017
<i>Efficientamento</i>	Presente e non determinante
<i>Risparmi</i>	Euro 24.000 annui ed importo <i>una tantum</i> , da definire, per la dismissione della partecipazione relativa all'attività nel settore alberghiero

In attuazione dell'indirizzo formulato dal provvedimento n. 1909 di data 2 novembre 2015, giusta la deliberazione n. 2214 di data 3 dicembre 2015, si è disposto l'aumento del capitale sociale di Patrimonio del Trentino S.p.A. di Euro 8.207.232,00 mediante conferimento delle azioni di Trento Fiere S.p.A., detenute dalla Provincia autonoma di Trento, adottando altresì le conseguenti modifiche statutarie. In tal modo si dà atto di un primo risultato di razionalizzazione.

<b>Elementi</b>	<b>Polo del patrimonio immobiliare</b>
<i>Azione</i>	Consolidamento di Trento Fiere S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. e dismissione dell'attività fieristica
<i>Tipologia del processo</i>	a) Aggregazione per poli specializzati; b) valorizzazione del patrimonio; d) dismissione a favore del mercato
<i>Tempi di attuazione</i>	2015
<i>Operatività</i>	2016
<i>Efficientamento</i>	Presente e non determinante
<i>Risparmi</i>	Euro 83.000 annui

In via transitoria e sino alla definizione del disegno attuativo sopra riportato, si conferma che:

1. per l'edilizia abitativa si mantiene la formula societaria per ITEA S.p.A. con l'adozione delle misure di affievolimento del carico fiscale nelle more della verifica della trasformazione regressiva in ente di diritto pubblico;

2. per Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. si ribadisce l'indirizzo di farne la banca di sistema di medie dimensioni, territorialmente vocata alle imprese, anche in attesa che si abbia contezza della riforma delle banche di credito cooperativo a livello nazionale e sia oggetto di monitoraggio la situazione dei crediti nell'area del Triveneto, oggetto del perimetro d'azione della banca medesima;
3. per Trentino School of Management S.Cons. a.r.l. si conferma la funzione di assicurare la formazione della e per la pubblica amministrazione:
  - (i) inglobando nella compagine sociale al posto dell'uscente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento il Consorzio dei Comuni Trentini s.c.a.r.l., al fine di costruire in prospettiva un luogo unico e rafforzato di formazione di tutto il sistema pubblico collegato alla finanza provinciale ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia;
  - (ii) adeguando lo statuto al regime di *in house provinding*;
  - (iii) verificando la possibilità di mantenere la consorzialità e il maturare di eventuali aggregazioni.

Con riferimento specifico all'energia si esplicita il duplice indirizzo di riprendere in mano l'obiettivo della deframmentazione delle realtà locali presenti nel territorio trentino e di avviare, ai fini del consolidamento e della crescita, la verifica di opportunità extra provinciali, dando attuazione anche al criterio stabilito dall'articolo 1, comma 611, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica). La medesima esigenza di semplificazione è avvertita per il tema più generale dei servizi pubblici locali, rispetto ai quali il confronto con i Comuni, titolari dell'affidamento dei medesimi, va impostato nelle sedi e negli strumenti di condivisione, previsti dall'ordinamento. In relazione, da ultimo, alle sorti di Interbrennero S.p.A. si stabilisce quanto segue:

<i>Elementi</i>	<b>Polo (non provinciale) della mobilità di mercato</b>
<i>Azione</i>	Consolidamento di Interbrennero S.p.A. in Autostrada del Brennero S.p.A.
<i>Tipologia del processo</i>	a) Aggregazione per poli specializzati; b) valorizzazione del patrimonio; d) dismissione a favore del mercato
<i>Tempi di attuazione</i>	2016
<i>Operatività</i>	2017
<i>Efficientamento</i>	Presente e non determinante
<i>Risparmi</i>	Euro 110.000 annui massimi per riduzione degli oneri degli organi societari e valorizzazione congiunta degli <i>assets</i> immobiliari di Interbrennero S.p.A. e della partecipazione provinciale in Autostrada del Brennero S.p.A..

## **C. LA RAZIONALIZZAZIONE E I SUOI ESITI**

### **1. La ricognizione delle società controllate**

Si riporta il quadro di sintesi, distinto per società. I dati finanziario – economici sono tratti dal “Quadro dei dati economico-finanziari, degli investimenti e dei risultati gestionali degli enti strumentali della Provincia”, trasmesso in data 11 novembre 2015 al Consiglio provinciale, e dagli aggiornamenti nel frattempo acquisiti.

<b>Società</b>	<b>Aeroporto Caproni S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Trasporto aereo
<i>Oggetto Sociale:</i>	Gestione dell'attività dell'Aeroporto di Trento "Gianni Caproni" al fine di migliorarne le attrezzature e infrastrutture in rapporto ai servizi di interesse pubblico; partecipazione a progetti ed iniziative nel campo del trasporto e del lavoro aereo con particolare riguardo a quelle aventi base operativa sull'aeroporto di Trento; promozione e utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico, sanitario, sportivo e per la protezione civile; promozione e partecipazione alle iniziative atte a divulgare e valorizzare la cultura aeronautica, anche a carattere storico, con particolare riguardo alla tradizione aeronautica della Provincia di Trento; promozione e incentivo dello sviluppo di nuove professionalità, anche attraverso la realizzazione di corsi di aggiornamento e di iniziative didattiche in campo aeronautico.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	2.573.424
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	86,75%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2013</i>	3.964.419
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 8.695 2012: -3.471 2013: 7.690 2014: 10.539
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11 (articoli 2 e 3).
<i>Interesse pubblico</i>	Gestione dell'infrastruttura aeroportuale di Trento
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Riconduzione a Trentino Trasporti S.p.A. e a Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. per la realizzazione del polo dei trasporti.

<b>Società</b>	<b>Cassa del Trentino S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Finanziario
<i>Oggetto Sociale:</i>	La Società ha per oggetto ogni attività concernente la gestione e l'erogazione di risorse finanziarie e contributi affidate dalla Provincia Autonoma di

	<p>Trento nonché l'assunzione di partecipazioni, da esercitarsi nel rispetto delle previsioni normative che ne precludono l'esercizio nei confronti del pubblico. La Società assicura il reperimento delle risorse finanziarie utili alla realizzazione di investimenti pubblici e progetti di sviluppo economico, il compimento di ogni iniziativa utile all'ottimizzazione delle attività di gestione della liquidità all'interno del sistema pubblico della finanza provinciale ed all'innovazione del sistema finanziario pubblico provinciale. La Società provvede all'erogazione per conto della Provincia Autonoma di Trento dei finanziamenti, sia sotto forma di contributi in conto capitale che in conto annualità, previsti dalla legislazione provinciale ed inseriti fra le spese di investimento, in favore degli enti pubblici, società controllate e partecipate dalla Provincia e dagli enti locali o loro società controllate, fondazioni partecipate dalla Provincia e altri soggetti collegati alla finanza provinciale. La Società eroga inoltre agli enti locali, per conto della Provincia, anche altre assegnazioni previste dalla normativa provinciale. La Società, infine, nel rispetto delle previsioni normative che precludono l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, anticipa agli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale le somme necessarie alla realizzazione di interventi già finanziati dalla Provincia, dalla Regione, dallo Stato o dall'Unione Europea. La Società presta inoltre attività di consulenza e assistenza in materia finanziaria in favore della Provincia, degli enti e soggetti collegati alla finanza provinciale e delle Società partecipate dalla Provincia e da questi enti e soggetti.</p>
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	52.555.650
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	100%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	119.390.538
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	<p>2011: 7.841.585  2012: 6.009.320  2013: 5.161.466  2014: 5.559.617</p>
<i>Riferimenti normativi</i>	<p>Legge provinciale 9 aprile 1973, n.13 (articoli 1 e 8 bis), legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (articolo 21, comma 5), deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012 (Approvazione del Programma di riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia. Legge Provinciale n. 1/2005, articolo 18, comma 3bis 1) e</p>

	deliberazione della Giunta provinciale n. 19 di data 18 gennaio 2013 (Aggiornamento del Programma di riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia. Legge Provinciale n. 1/2005, articolo 18, comma 3bis 1).
<i>Interesse pubblico</i>	Coordinamento e provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento e, tramite l'aggregazione di Trentino Riscossioni S.p.A., rafforzamento del ruolo per la realizzazione del polo della liquidità.

<b>Società</b>	<b>Informatica Trentina S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Informatico
<i>Oggetto Sociale:</i>	Gestione del Sistema informativo Elettronico Provinciale, progettazione, sviluppo, realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia Autonoma di Trento; attività di progettazione, sviluppo, manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base ed applicativo; progettazione ed erogazione di servizi applicativi, tecnici, di telecomunicazione, di data center, di desktop management e di innovazione nel settore ICT; progettazione, messa in opera e gestione operativa reti, infrastrutture, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici; progettazione ed erogazione di servizi di formazione; consulenza tecnica, organizzativa e progettuale per lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi, informatici e di telecomunicazione; sviluppo, costruzione, realizzazione e commercializzazione di apparati, prodotti telematici e di telecomunicazione; gestione, progettazione e realizzazione di una struttura centralizzata per l'acquisto di beni e servizi del settore pubblico provinciale.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2013</i>	3.500.000
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	87,19%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	20.466.427
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 3.351.163 2012: 2.847.220 2013: 705.703 2014: 1.156.857
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (articolo 2), legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2 (articolo 6) e legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (articoli 3, comma 6 ter, e 5).

<i>Interesse pubblico</i>	Diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento della parte di presidio strategico per l'ICT nella Pubblica amministrazione e successiva aggregazione con Trentino Network s.r.l. per la realizzazione del polo dell'informatica e delle telecomunicazioni.

<b>Società</b>	<b>Interbrennero S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Intermodalità
<i>Oggetto Sociale:</i>	Realizzazione e gestione di centri interportuali con le relative infrastrutture e servizi, attività di logistica, trasporto e spedizione, sia in Italia che all'estero.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	13.818.933
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	62,92%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	57.497.226
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 30.145 2012: -1.463.940 2013: -1.623.962 2014: - 1.633.726
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54 (articolo 1), legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17, e legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 (articolo 18).
<i>Interesse pubblico</i>	Gestione dell'infrastruttura interportuale a servizio del territorio e del relativo sistema socio – economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Riconduzione, mediante aggregazione o vendita, ad Autostrada del Brennero S.p.A.

<b>Società</b>	<b>ITEA S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Edilizia abitativa
<i>Oggetto Sociale:</i>	La società esercita il servizio pubblico di edilizia abitativa ed opera per affidare in locazione a nuclei familiari, nell'ambito della provincia di Trento e per conservare ed incrementare la disponibilità di alloggi destinati ad essere condotti in locazione, in conformità alla Legge Provinciale 7 novembre 2005, n.15, ai regolamenti di attuazione della stessa, in conformità alle direttive ed agli atti di programmazione ed indirizzo della Provincia Autonoma di Trento e, nelle materie da tale legge disciplinate, agli atti di programmazione degli enti locali.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	3.412.077
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	100%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	923.001.896

<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 1.033.289 2012: 888.742 2013: 125.614 2014: 1.584.764
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (articolo 7).
<i>Interesse pubblico</i>	Funzione dell'edilizia abitativa.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento (eventuale trasformazione regressiva in ente di diritto pubblico).

<b>Società</b>	<b>Patrimonio del Trentino S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Gestione immobiliare
<i>Oggetto Sociale:</i>	Acquisizione, riqualificazione, valorizzazione, conservazione, gestione, manutenzione, alienazione e sviluppo dei beni, nonché dei diritti sui medesimi, della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della stessa, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia, nonché delle società a partecipazione pubblica.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	319.784.905
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	100%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	332.778.451
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 3.177.570 2012: 3.388.400 2013: 2.867.948 2014: 2.318.519
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (articolo 14).
<i>Interesse pubblico</i>	Valorizzazione dei beni pubblici.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento e rafforzamento del ruolo gestionale di polo del patrimonio immobiliare pubblico.

<b>Società</b>	<b>Tecnofin Trentina S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Finanziario - energetico
<i>Oggetto Sociale:</i>	La Società concorre allo sviluppo economico e sociale del Trentino, mediante l'acquisto e la detenzione di partecipazioni in società di capitali, la cui attività, per disposizione di legge o per determinazione della Giunta provinciale, sia volta a soddisfare un interesse economico generale ovvero sia necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia autonoma di Trento.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	20.000.000
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	100%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 30.10.2014</i>	28.603.840

<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2013: // 2014: 3.603.840
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (articoli 1 e 8), deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012 (Approvazione del Programma di riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia. Legge Provinciale n. 1/2005, articolo 18, comma 3bis 1) e deliberazione della Giunta provinciale n. 19 di data 18 gennaio 2013 (Aggiornamento del Programma di riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia. Legge Provinciale n. 1/2005, articolo 18, comma 3bis 1).
<i>Interesse pubblico</i>	Amministrazione e detenzione di partecipazioni, con particolare riferimento al settore dell'energia.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Aggregazione in Trentino Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del polo dello sviluppo territoriale.

<b><i>Società</i></b>	<b>Trentino Network s.r.l.</b>
<i>Settore di attività</i>	Reti e telecomunicazioni
<i>Oggetto Sociale:</i>	La Società costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio dell'infrastruttura e del Sistema di comunicazione Elettronico Pubblico, a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri Enti e Soggetti in osservanza della disciplina vigente.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	19.090.890
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	100%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	17.283.938
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 141.982 2012: 140.501 2013: 14.407 2014: 73.211
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (articoli 1 e 2), legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10 (articoli 19 e 19.1), deliberazione della Giunta provinciale n. 941 di data 18 aprile 2008 (Approvazione del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali nel comparto delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Atti conseguenti), deliberazione della Giunta provinciale n. 2609 di data 17 ottobre 2008 (Attuazione del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali nel comparto delle telecomunicazioni, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 941 dd. 18.04.2008. Verifica ed

	adozione degli atti conseguenti) e legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (articolo 4).
<i>Interesse pubblico</i>	Gestione della rete privata delle comunicazioni e la fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e a gli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento ai fini del completamento del progetto di banda larga e successiva aggregazione con Informatica Trentina S.p.A. per la realizzazione del polo dell'informatica e delle telecomunicazioni.

<b>Società</b>	<b>Trentino Riscossioni S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Finanziario
<i>Oggetto Sociale:</i>	Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti strumentali, nonché gli enti ad ordinamento provinciale e regionale ed altri enti pubblici; riscossione coattiva delle stesse entrate, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale; le funzioni di organismo pagatore ai sensi e nel rispetto dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	1.000.000
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	92,39%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	2.493.001
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 330.375 2012: 256.787 2013: 213.930 2014: 230.668
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (articolo 34).
<i>Interesse pubblico</i>	Riscossione delle entrate e gestione della liquidità del sistema pubblico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Aggregazione in Cassa del Trentino S.p.A. S.p.A. per la realizzazione del polo della liquidità.

<b>Società</b>	<b>Trentino School of Management società consortile a responsabilità limitata</b>
<i>Settore di attività</i>	Formazione
<i>Oggetto Sociale:</i>	Attua iniziative di progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo; realizza iniziative formative finalizzate alla preparazione degli aspiranti ai concorsi o ad altre forme di assunzione del personale; promuove forme di collaborazione e di coordinamento fra i diversi soggetti della formazione e

	dell'aggiornamento, che le consentano di rapportarsi a realtà analoghe a livello nazionale e internazionale anche attraverso la creazione di accordi; in tale ambito promuove specifiche intese e accordi di programma con il consorzio dei comuni trentini; attua i programmi di attività definiti dagli enti soci, anche congiuntamente, sulla base di accordi quadro o d'indirizzo concordati tra i medesimi.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	607.673
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	57,60%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	648.719
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 2.319 2012: 2.519 2013: 3.707 2014: 4.188
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (articolo 44) e legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (articolo 35).
<i>Interesse pubblico</i>	Formazione della e per la pubblica amministrazione.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento ed adeguamento della compagine sociale e del regime di <i>in house providing</i> , con verifica di future aggregazioni.

<b><i>Società</i></b>	<b>Trentino Sviluppo S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Finanziario
<i>Oggetto Sociale:</i>	Espletamento di attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche in Trentino. A tal fine la società svolge attività di esecuzione e svolgimento di compiti e funzioni di incubatore per lo sviluppo e per l'innovazione d'impresa quale <i>business innovation center</i> ; acquisto, vendita, permuta, costruzione, ristrutturazione di compendi immobiliari, locazione e gestione immobili destinati ad attività economiche e di aree destinate all'insediamento delle stesse; sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico trentino; prestazione di servizi di assistenza per l'innovazione sia nelle fasi d'avvio che in quelle di realizzazione di iniziative imprenditoriali; organizzazione di corsi di formazione funzionali alle esigenze delle aziende; promozione, realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo del turismo trentino e di iniziative di marketing del territorio; promozione di servizi di informazione, di documentazione e di stimolo alla internazionalizzazione; promozione e coordinamento di iniziative innovative per lo sviluppo delle filiere produttive e distretti del territorio trentino.

<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	193.553.726
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	99,96%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	199.899.768
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 109.128 2012: 215.388 2013: 359.675 2014: 371.921
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, e deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012 (Approvazione del Programma di riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia. Legge Provinciale n. 1/2005, articolo 18, comma 3bis 1).
<i>Interesse pubblico</i>	Sviluppo e <i>marketing</i> territoriale con funzioni di agente animatore
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento e rafforzamento del ruolo per la realizzazione del polo dello sviluppo territoriale.

<b><i>Società</i></b>	<b>Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Trasporto pubblico locale
<i>Oggetto Sociale:</i>	La Società costituisce lo strumento di sistema della Pubblica Amministrazione del Trentino per quanto concerne la gestione del trasporto pubblico locale, e svolge a tal fine le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ l'esercizio di linee ferroviarie, di impianti funiviari e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica;</li> <li>❖ la gestione di trasporti su strada di persone e di merci;</li> <li>❖ la conduzione di avioilinee, l'effettuazione di trasporti di persone e cose con aeromobili;</li> <li>❖ la conduzione di linee navali, fluviali o lacuali.</li> </ul>
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	300.000
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	96,04%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	1.593.976
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 142.779 2012: 147.778 2013: 154.591 2014: 162.559
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (articolo 46), deliberazione della Giunta provinciale n. 663 di data 14 marzo 2008 (L.P. 1/2005. Articolo 18. Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia. Approvazione del Piano di riorganizzazione della

	società Trentino trasporti spa), deliberazione della Giunta provinciale n. 2424 di data 26 settembre 2008 (Autorizzazione all'acquisto di azioni di Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 e ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3) e deliberazione della Giunta provinciale n. 479 di data 16 marzo 2012 (Approvazione del Programma di riorganizzazione delle società controllate dalla Provincia. Legge Provinciale n. 1/2005, articolo 18, comma 3bis 1).
<i>Interesse pubblico</i>	Gestione del servizio di trasporto.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento e rafforzamento del ruolo per la realizzazione del polo dei trasporti.

<b>Società</b>	<b>Trentino Trasporti S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Trasporto pubblico locale
<i>Oggetto Sociale:</i>	Costruzione ed esercizio di linee ferroviarie, trasporti automobilistici e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica in Italia o all'estero con particolare riferimento alla Ferrovia Trento-Malè ed eventuali prolungamenti e diramazioni; costruzione e gestione di centrali idroelettriche; istituzione di agenzie di viaggio con recapiti e rappresentanze in altri comuni d'Italia e all'estero; la gestione di officine di riparazione autobus in conto proprio e conto terzi; costruzione, gestione di immobili civili ed industriali e valorizzazione del patrimonio immobiliare in genere; costruzione e gestione di linee telefoniche e trasmissioni dati, costruzione e gestione parcheggi dallo stato italiano e stati esteri europei e dalla Provincia Autonoma di Trento.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	24.010.094
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	73,75%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	60.304.742
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 95.350 2012: 182.733 2013: 95.836 2014: 101.586
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (articolo 4) e deliberazione della Giunta provinciale n. 663 di data 14 marzo 2008 (L.P. 1/2005. Art. 18. Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia. Approvazione del Piano di riorganizzazione della società Trentino trasporti spa).
<i>Interesse pubblico</i>	Gestione del servizio di trasporto.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento e rafforzamento del ruolo per la

	realizzazione del polo dei trasporti.
--	---------------------------------------

<b>Società</b>	<b>Trento Fiere S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Fieristico
<i>Oggetto Sociale:</i>	Promozione di manifestazioni, fiere ed esposizioni volte alla diffusione delle produzioni dell'economia con particolare riferimento a quelle locali; gestione, su delega del Comune di Trento, delle strutture per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso della città di Trento; valorizzazione, locazione e gestione del patrimonio immobiliare di proprietà.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	11.655.139
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	70,40%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	12.012.359
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 162.847 2012: 132.835 2013: 148.941 2014: 108.744
<i>Riferimenti normativi</i>	Decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115 (articolo 12) e legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (articolo 38).
<i>Interesse pubblico</i>	Gestione dell'infrastruttura fieristica a servizio del territorio e del relativo sistema socio – economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Aggregazione in Patrimonio del Trentino S.p.A. (cui sono state conferite le azioni) e successiva dismissione del settore espositivo.

## **2. La ricognizione delle altre società partecipate**

Si riporta il quadro di sintesi, distinto per società. Vista la rilevanza per dimensioni e interesse pubblico perseguito, viene data evidenza anche della partecipazione in Aeroporto Catullo S.p.A, che nel corso del 2014 è stata declinata come di secondo grado e che ora è consolidata in AEROGEST s.r.l..

<b>Società</b>	<b>Aeroporto Catullo S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Trasporto
<i>Oggetto Sociale:</i>	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale; gestione di altri aeroporti; svolgimento di attività connesse e collegate (purché non a carattere prevalente) e delle operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per lo scopo principale.
<i>Capitale sociale (in Euro)</i>	34.683.594

<i>al 31.12.2013</i>	
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2013</i>	21,5%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	47.183.180
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: - 26.615.018 2012: - 11.570.838 2013: - 3.212.981 2014: - 8.769.320
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11 (articoli 1 e 3).
<i>Interesse pubblico</i>	Compartecipazione nella gestione dell'infrastruttura aeroportuale a servizio del territorio e del relativo sistema socio – economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Consolidamento, già realizzato, della partecipazione in AEROGEST s.r.l..

<b><i>Società</i></b>	<b>AEROGEST s.r.l.</b>
<i>Settore di attività</i>	Trasporto
<i>Oggetto Sociale:</i>	Attività di gestione della partecipazione nella società Aeroporto Catullo S.p.A. al fine di orientarne gli obiettivi e le strategie in rapporto all'interesse del territorio di riferimento dei soci pubblici.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 21.07.2014</i>	170.000
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	30,27%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	//
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	//
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (articolo 32).
<i>Interesse pubblico</i>	Amministrazione e detenzione di partecipazioni nel settore aeroportuale. Trattandosi di infrastruttura a servizio del territorio e del relativo sistema socio – economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento.

<b><i>Società</i></b>	<b>Autostrada del Brennero S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Trasporto
<i>Oggetto Sociale:</i>	Progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione dell'autostrada Brennero - Verona - Modena coi collegamenti con Merano, col Lago di Garda e con l'autostrada del Sole, nonché di autostrade contigue, complementari o comunque tra loro connesse e tutti i servizi accessori interessanti l'esercizio autostradale, anche in conto terzi; costituzione o partecipazione a società che hanno per oggetto il trasporto di merci e persone sull'asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto.

<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	55.472.175
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	5,34%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	658.494.869
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 84.731.345 2012: 71.843.589 2013: 68.028.178 2014: 72.678.886
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 24 dicembre 1962, n. 14, legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 1 (articolo 1), legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 18 (articolo 1) e legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 (articolo 93).
<i>Interesse pubblico</i>	Compartecipazione nella gestione dell'infrastruttura autostradale a servizio del territorio e del relativo sistema socio – economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento.

<b><i>Società</i></b>	<b>Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Bancario
<i>Oggetto Sociale:</i>	Contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale della Provincia di Trento e degli altri territori di competenza delle Casse Rurali e Banche di Credito Cooperativo socie e più in particolare, delle attività esercitate in forma cooperativa; sostiene ed integra l'attività delle Casse Rurali e Banche di Credito Cooperativo, sviluppando e migliorando i servizi delle stesse, svolgendo nei loro confronti opera di assistenza finanziaria e tecnica e attuando ogni altra iniziativa consentita in materia dalle leggi vigenti; esercita inoltre attività bancaria ed ogni altra attività finanziaria, nonché le attività strumentali e connesse alle medesime; può operare anche per il tramite delle banche socie e instaurare con esse rapporti di carattere finanziario ed organizzativo.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	140.400.000
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	4,96%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	247.105.442
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 8.202.224 2012: 14.504.027 2013: 14.343.234 2014: 18.906.263
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9 (articolo 4).
<i>Interesse pubblico</i>	Compartecipazione nello sviluppo del credito a servizio del territorio e del relativo sistema socio –

	economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento con possibile ricollocazione sotto Cassa del Trentino S.p.A..

<b><i>Società</i></b>	<b>FINEST S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Finanziario
<i>Oggetto Sociale:</i>	Si propone di creare le condizioni per la nascita e lo sviluppo di iniziative di collaborazione commerciale e industriale, nel quadro di una politica di cooperazione economica e finanziaria e coerentemente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal CIPES, in Austria, nei paesi dell'Europa centrale e balcanica, nonché nei paesi già appartenenti all'Unione Sovietica, ad opera di imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino Alto Adige ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno stato dell'Unione Europea controllate da imprese residenti nelle menzionate regioni. Per raggiungere queste finalità la società promuove la costituzione di imprese e società estere; partecipa con quote di minoranza ad imprese e società estere e ad altre forme di collaborazione commerciale ed industriale; concede finanziamenti alle imprese e società estere, partecipa ad accordi di cooperazione promossi dalle imprese.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 30.06.2015</i>	137.176.770,15
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 30.06.2015</i>	1,18%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 30.06.2015</i>	154.304.480
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro) – bilancio chiuso al 30.06</i>	2012: - 10.606.068 2013: 4.011.779 2014: 1.112.259 2015: 1.121.283
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge 9 gennaio 1991, n. 19 (articolo 2, comma 1), legge 26 febbraio 1992, n. 212 (articolo 6), legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 (articolo 32, comma 3) e legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8 (articolo 6).
<i>Interesse pubblico</i>	Compartecipazione nella gestione di politiche e strumenti di cooperazione fra il Nord Est Italiano e l'Europa centrale e balcanica.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento.

<b><i>Società</i></b>	<b>Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Bancario
<i>Oggetto Sociale:</i>	Attività bancaria, in via prevalente a medio - lungo termine; può esercitare tutte le attività e i servizi

	bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	58.484.608
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	17,49%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	190.163.865
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 6.549.121 2012: 3.051.975 2013: 1.291.642 2014: 1.386.025
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 11 (articolo 1) e art. 4 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 54 (articolo 4).
<i>Interesse pubblico</i>	Compartecipazione nello sviluppo del credito a servizio del territorio e del relativo sistema socio – economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Realizzazione del progetto di banca territoriale a sostegno delle imprese.

<b>Società</b>	<b>Pensplan Centrum S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Previdenziale
<i>Oggetto Sociale:</i>	Gestione delle attività indicate dalla legge regionale n. 3/1997 e dal relativo regolamento nonché di ogni altra attività funzionale al perseguimento degli scopi evidenziati dalle medesime fonti regionali e realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta regionale del Trentino-Alto Adige o dalle Giunte provinciali di Trento e Bolzano nelle materie di rispettiva competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della previdenza, della sanità integrativa, del risparmio previdenziale e delle assicurazioni sociali.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	258.204.547,56
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	0,99%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	249.688.526
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: - 17.168.197 2012: 9.720.018 2013: 3.761.761 2014: 2.013.897
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge regionale Trentino Alto Adige 27 febbraio 1997, n. 3, e legge regionale Trentino Alto Adige 14 dicembre 2011, n. 8 (articolo 12)
<i>Interesse pubblico</i>	Compartecipazione nella gestione e nello sviluppo della previdenza, della sanità integrativa, del risparmio

	previdenziale e delle assicurazioni sociali.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento.

<b>Società</b>	<b>SET Distribuzione S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Energia
<i>Oggetto Sociale:</i>	Gestione degli impianti e fornitura del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento; acquisizione impianti di distribuzione dell'energia elettrica ubicati nel territorio provinciale nei confronti dell'Enel e delle sue società controllate; gestire ed implementare il servizio di distribuzione dell'energia elettrica; gestire impianti di illuminazione pubblica; realizzare e gestire infrastrutture tecniche destinate alla ricerca di veicoli elettrici; realizzare reti di comunicazione da mettere a disposizione anche degli operatori di telecomunicazioni.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	112.241.777
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	15,07%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	393.975.716
<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 4.248.651 2012: 5.916.806 2013: 14.838.814 2014: 21.741.574
<i>Riferimenti normativi</i>	Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235 (articoli 11 e 13), art. legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 (articolo 18), legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 (articolo 13 bis), e legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 (articolo 16).
<i>Interesse pubblico</i>	Compartecipazione nella gestione dell'infrastruttura di distribuzione dell'energia elettrica a servizio del territorio e del relativo sistema socio – economico.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento.

<b>Società</b>	<b>Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.</b>
<i>Settore di attività</i>	Finanziario
<i>Oggetto Sociale:</i>	La società ha per oggetto la gestione della partecipazione al capitale sociale di galleria di base del "Brennero - Brenner basistunnel BBT S.E." e dell'eventuale diverso soggetto promotore la realizzazione della galleria ferroviaria di base del Brennero.
<i>Capitale sociale (in Euro) al 31.12.2014</i>	248.790.910
<i>Percentuale di partecipazione della Provincia al 31.12.2014</i>	6,30%
<i>Patrimonio netto (in Euro) al 31.12.2014</i>	250.384.879

<i>Risultati ultimi esercizi finanziari (utile o perdita in Euro)</i>	2011: 138.439 2012: 327.072 2013: 348.004 2014: 291.062
<i>Riferimenti normativi</i>	Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (articolo 20).
<i>Interesse pubblico</i>	Amministrazione e detenzione di partecipazioni nella realizzazione della galleria ferroviaria del Brennero.
<i>Impatto della razionalizzazione</i>	Mantenimento.